

IN BREVE n. 029-2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

PENSIONI e RIPRESA LAVORO:

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA CON SUCCESSIVA RIOCCUPAZIONE

Con la circolare numero 89 del 10 luglio 2009 l'INPS fornisce chiarimenti in merito alla ripresa dell'attività lavorativa (che deve essere successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico) da parte di lavoratori che conseguono la pensione di anzianità. L'effettiva cessazione del precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge ecc.), senza che rilevi l'eventuale breve periodo di inattività antecedente la rioccupazione.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 89 del 10.07.2009 (documento 148)

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Che cosa è il riscatto?

Il riscatto è quell'istituto che, mediante una richiesta dell'interessato e il pagamento di un contributo, permette di riconoscere utili a pensione a tutti gli effetti sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico, determinati periodi comunque prestati e non altrimenti utili a pensione.

Che cosa è il riscatto di allineamento?

E' l'istituto di riscatto che permette nei Fondi ENPAM di effettuare versamenti suppletivi ai fini di un miglior trattamento economico di pensione.

Che cosa è la ricongiunzione?

La ricongiunzione è la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza sia sotto forma di pensione o indennità a tantum o assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione. La ricongiunzione può essere onerosa se i contributi da ricongiungere non sono sufficienti a coprire la riserva matematica di un maggior trattamento economico di pensione.

Che cosa è la totalizzazione?

La totalizzazione dei contributi è l'istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione nella stessa versata, anche se di entità ridotta, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti.

Prima del luglio 2007 non operava per chi poteva raggiungere un diritto a pensione in altre gestioni previdenziali.

Con la firma della convenzione tra INPS ed ENPAM intervenuta il 23 luglio 2007, la totalizzazione è divenuta operativa anche per la Fondazione ENPAM e, in particolare, riguarda anche le posizioni contributive relative alla "Quota A" del Fondo generale, a condizione che i soggetti non siano già titolari di pensione a carico di tale gestione.

CORRIERECONOMIA di lunedì 13 luglio 2009

Il rendimento ponderato dei fondi pensione chiusi a due anni dalla riforma del Tfr

I dipendenti: delle Poste, quelli del commercio, del turismo e del terziario. Ecco gli unici lavoratori che sono riusciti a mettere la pensione integrativa al riparo della crisi finanziaria.

Le tre casse di categoria Fonte, Fondoposte e Marco Polo, con rendimenti che vanno, rispettivamente, dall'1,8% al 4,2% e al 4,4%, hanno offerto in media ai loro iscritti un rendimento positivo a due anni della riforma. In profondo rosso i dipendenti della sanità che hanno ottenuto il risultato peggiore tra tutte le categorie (-14,2%). Bilancio amaro anche per i dipendenti del gruppo Eni (-8,9%), per i chimici (-7,5%), per i piloti e assistenti di volo (-11,8%), per i dipendenti dell'Enel (-7,3%). Sulla linea di galleggiamento Cometa, il fondo dei metalmeccanici e il più grande In Italia (+0,12%) e Solidarietà Veneto (0,30%). In negativo tutti gli altri.

In media i fondi chiusi hanno perso 11 3,73% tra il 30 giugno 2007 (cioè alla scadenza del semestre di scelta sul Tfr) e il 29 maggio scorso. Nello stesso periodo la liquidazione ha reso il 5,3% netto, staccando i Fondi di ben nove punti. Bisogna però tener presente che il contributo aziendale e i vantaggi fiscali aumentano la convenienza della previdenza complementare.

DEDUCIBILITA' SPESE DI RAPPRESENTANZA

Con la circolare 34/E l'Agenzia delle entrate illustra le modifiche alla deducibilità delle spese di rappresentanza dal reddito d'impresa, introdotte dalla Finanziaria 2008 e delle disposizioni del Decreto ministeriale del 19 novembre 2008.

In particolare, il documento si sofferma sui criteri e i nuovi limiti quantitativi di deducibilità delle spese sostenute a partire dall'anno di imposta 2008, sugli obblighi documentali e dichiarativi richiesti, nonché sulle ricadute delle nuove norme sulla disciplina Iva.

L'Agenzia illustra in primo luogo i criteri che qualificano le spese di rappresentanza, rilevando che l'inerenza e la congruità rappresentano i due requisiti che la disciplina pone come imprescindibili ai fini del riconoscimento della deducibilità.

Deve trattarsi, cioè, di spese gratuite (elemento che le contraddistingue dalle spese di pubblicità) finalizzate alla promozione sul mercato delle attività e/o dei beni o servizi dell'azienda o alla gestione delle pubbliche relazioni. Il carattere essenziale di questi costi, infatti, è proprio l'assenza di un corrispettivo o di una controprestazione da parte di chi riceve i beni e i servizi erogati. Anche la destinazione delle spese ha un peso determinante ai fini della qualifica di spese di rappresentanza. La circolare spiega che per finalità promozionale s'intende la divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio dei clienti attuali e potenziali. Negli obiettivi di pubbliche relazioni, invece, vanno inquadrare tutte le iniziative volte a diffondere o a consolidare l'immagine dell'impresa e ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico, senza una correlazione diretta con i ricavi. Inoltre, devono essere ragionevoli, cioè funzionali al raggiungimento di obiettivi economici, oppure coerenti con le pratiche e gli usi commerciali propri del settore in cui opera l'impresa. In particolare, costituiscono spese di rappresentanza:

- a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;

d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza.

Con riferimento alla suddetta casistica individuata dal decreto ministeriale del 19/11/2008, il documento di prassi sottolinea che le spese relative ai party aziendali, ai ricevimenti per ricorrenze nazionali e religiose, all'inaugurazione di nuove sedi e uffici si considerano spese di rappresentanza purché venga documentato il tipo di destinatari dei costi.

Anche per i viaggi turistici organizzati dall'impresa è fondamentale che siano opportunamente documentate le "significative" promozioni dei propri beni e servizi abbinati ai viaggi stessi.

In termini di congruità dei costi sostenuti il decreto ministeriale stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, ma in proporzione all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo. Più precisamente, in misura pari:

a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Il documento di prassi precisa che qualora l'importo delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio resti sotto il limite di congruità, lo scarto non si potrà utilizzare per alzare il tetto e coprire spese negli anni successivi. Fanno eccezione le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese in fase di start up, in cui i ricavi sono pari a zero: in questo caso la deducibilità dei costi potrà essere differita anche all'anno dopo il conseguimento dei primi ricavi.

Nel computo per la determinazione dell'importo complessivo delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità non devono essere considerate quelle relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro (limite elevato rispetto ai precedenti 25,82 euro dalla Finanziaria 2008). Al riguardo la circolare sottolinea che l'esclusione riguarda esclusivamente i "beni" e non anche le spese relative ai "servizi", precisando che ai fini della deducibilità integrale prevista dall'art. 108 del Tuir, tali omaggi devono comunque essere effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondere ai criteri di ragionevolezza e coerenza. Quando poi l'omaggio è composto da più beni (ad esempio, un cesto natalizio), il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono.

Ulteriori chiarimenti vengono forniti dalla circolare n. 34/E in merito alle spese per "vitto e alloggio ed alle spese di "ospitalità".

Riguardo alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (diverse da quelle che costituiscono spese per prestazioni di lavoro), che si configurano come spese di rappresentanza, il documento di prassi precisa che esse soggiacciono prima alla limitazione prevista dall'articolo 109, comma 5, del Tuir (deducibilità nei limiti del 75%) e poi vanno sommate alle eventuali altre spese di rappresentanza per l'applicazione della deducibilità entro i limite di

congruità.

Con riferimento alle cd. spese di ospitalità, invece, la circolare precisa che esse non sono spese di rappresentanza. Trovano, quindi, piena deducibilità i costi sostenuti nell'ambito di fiere, mostre ed eventi simili, in cui devono essere esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa, oppure in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive d'impresa, poiché si tratta di manifestazioni particolari, in cui l'impresa partecipa esponendo i propri beni e servizi e in cui s'incontrano compratori e altre persone con forte interesse commerciale. Il documento di prassi puntualizza che queste spese sono interamente deducibili proprio perché direttamente legate a ottenere ricavi. Sono però escluse dalla deducibilità integrale, le spese sostenute per vitto e alloggio dei giornalisti o degli agenti d'impresa, che non sono clienti.

Per quanto riguarda, poi, le spese sostenute dalle imprese organizzatrici dell'evento (fiere, mostre e simili) per l'ospitalità di personalità del settore, di richiamo per la manifestazione (come ad esempio relatori esperti del settore oggetto della manifestazione), queste rappresentano costi pertinenti all'organizzazione e, quindi, interamente deducibili. Condizione essenziale per la piena deducibilità di tali costi, però, è che a sostenerli sia l'impresa organizzatrice e non la società espositrice.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 34/E del 13.07.2009
(documento 149)**

DAL MONDO DEL LAVORO

Rinuncia al riposo settimanale Ministero del Lavoro Interpello n. 60/09

Il riposo settimanale non deve essere fruito necessariamente di domenica, in quanto non previsto dalla Costituzione ma solo dalla legge ordinaria, derogabile. Tuttavia, al lavoratore spetta un turno di riposo ogni sei giorni (anche distribuito su una media di 14 giornate). Resta ferma la facoltà del dipendente a non lavorare durante i festivi. Eventuali deroghe devono essere decise d'accordo tra il datore e il lavoratore, anche con la contrattazione collettiva

Sanzioni e straordinari Ministero del Lavoro Interpello n. 56/09

Le sanzioni per il superamento del tetto massimo annuale di lavoro straordinario devono essere applicate una sola volta, senza moltiplicare l'importo per ciascun lavoratore interessato, sia nella sua quantificazione «normale» (da 1 a 5 lavoratori) che in quella «aggravata» (da 60 più lavoratori o più di 50 giornate l'anno).

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 60/09 (documento 150)
Interpello n. 56/09 (documento 151)**

DALLA CASSAZIONE

Ha diritto al danno patrimoniale da perdita di chance il dipendente pubblico che viene mobbizzato mediante l'isolamento e il conferimento di un incarico non in linea con il suo bagaglio professionale con conseguente svilimento del suo ruolo lavorativo. Non ha invece diritto al danno esistenziale e non patrimoniale a meno che non provi che la "sua agenda di vita", intesa come la vita extralavorativa e familiare, abbia subito seri pregiudizi (di diritti costituzionalmente garantiti).
Corte d'appello di Firenze, sentenza depositata il 27 marzo 2009

L'unione civile può essere sciolta anche per una mai confessata intenzione di tradire. Infatti ha diritto all'annullamento del matrimonio civile, mediante la delibazione della sentenza di nullità dell'unione religiosa, il coniuge che non era a conoscenza della riserva mentale dell'altro a restargli fedele tutta la vita (la donna che, fin dall'inizio, gli aveva nascosto che non gli sarebbe stata fedele).
Corte di cassazione, sentenza n. 14906 del 25 giugno 2009

Paga l'Irap il professionista che si avvale soltanto dell'aiuto di una segretaria.
Corte di cassazione, sentenza n. 16220 del 10 luglio 2009

Rischia di essere sospeso dall'incarico il manager sospettato di mobbizzare i sottoposti. Si tratta di un direttore generale accusato di aver mobbizzato i dipendenti, tenendoli sotto minaccia di demansionamento e sanzioni disciplinari per ottenere "l'acquiescenza alle carenze degli impianti di sicurezza". Inoltre: "la condotta vessatoria integrante il mobbing non è esclusa dalla formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte nei confronti dei dipendenti mobbizzati".
Corte di cassazione, sentenza n. 28553 del 13 luglio 2009

In tema di infortuni per causa di servizio, il lavoratore che chiede l'equo indennizzo deve dimostrare la stretta riconducibilità dell'infermità denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti al qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo, ai turni ed all'ambiente lavorativo (prova a carico del dipendente).
Corte di cassazione, sentenza n. 14192 del 18 giugno 2009

L'Irap resterà un tributo statale. La finanziaria del 2008 nella quale è stata prevista a partire dell'anno prossimo l'istituzione regionale non intacca l'impianto accentrato dell'imposta tanto che le regioni non possono, con una legge, modificare la base imponibile. Infatti è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge piemontese che aveva previsto un'ulteriore deduzione dalla base imponibile.
Corte costituzionale, sentenza n. 216 del 14 luglio 2009

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE GIUGNO 2009

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 15 giugno 2009 al 14 luglio 2009, è pari a 1,196097%.

SPEDALITA' PRIVATA - FIRMATO L'ACCORDO ECONOMICO

Firmato, il 7/4/2009, tra l'ARIS e CIMOP, l'accordo economico del personale medico della sanità privata scaduto il 31/12/2005.

Le parti definiscono le nuove tabelle economiche che devono intendersi riferite al biennio 2009/2010.

Dette tabelle hanno decorrenza dall'1/1/2009 e saranno immediatamente applicate su tutto il territorio nazionale.

Retribuzione attuale e nuovi importi all'1/1/2009

TEMPO PIENO

Qualifica	Tabellare	Indennità medico strutt. san.	Indennità profess.	Indennità medica e med. resp.	Indennità direzione sanitaria
Resp. area medica con direz. san.	3.361,00	145,00	852,00	189,00	170,00
Resp. area medica	3.361,00	145,00	852,00	189,00	
Resp. area chirurg. con direz. san.	3.361,00	145,00	852,00	265,00	170,00
Resp. area chirurg.	3.361,00	145,00	852,00	265,00	
Aiuto dirigente	2.650,00	93,00	711,00	165,00	
Aiuto	2.650,00	93,00	711,00	52,00	
Assistente "B"	2.206,00	71,00	573,00	26,00	
Assistente "A"	2.141,00	71,00	573,00	26,00	

Qualifica	Retribuz. Attuale	Nuovo tabellare	Nuova retribuz.	Totale incrementi retributivi	
Resp. area medica con direz. san.	4.717,00	3.714,00	5.070,00	353,00	7,5%
Resp. area medica	4.547,00	3.702,00	4.888,00	341,00	7,5%
Resp. area chirurg. con direz. san.	4.793,00	3.720,00	5.152,00	359,00	7,5%
Resp. area chirurg.	4.623,00	3.707,00	4.969,00	346,00	7,5%
Aiuto dirigente	3.619,00	2.921,00	3.890,00	271,00	7,5%
Aiuto	3.506,00	2.912,00	3.768,00	262,00	7,5%
Assistente "B"	2.876,00	2.421,00	3.091,00	215,00	7,5%
Assistente "A"	2.811,00	2.351,00	3.021,00	210,00	7,5%

TEMPO DEFINITO

Qualifica	Tabellare	Indennità medico strutt. san.	Indennità medica e med. resp.	Indennità direzione sanitaria
Resp. area medica con direz. san.	2.910,00	108,00	189,00	170,00
Resp. area medica	2.910,00	108,00	189,00	
Resp. area chirurg. con direz. san.	2.910,00	108,00	265,00	170,00
Resp. area chirurg.		108,00	265,00	
Aiuto dirigente	2.280,00	70,00	165,00	
Aiuto	2.250,00	70,00	52,00	
Assistente "B"	1.820,00	54,00	26,00	
Assistente "A"	1.786,00	54,00	26,00	

Qualifica	Retribuz. Attuale	Nuovo tabellare	Nuova retribuz.	Totale incrementi retributivi	
Resp. area medica con direz. san.	3.377,00	3.163,00	3.630,00	253,00	7,5%
Resp. area medica	3.207,00	3.150,00	3.447,00	240,00	7,5%
Resp. area chirurg. con direz. san.	3.453,00	3.168,00	3.711,00	258,00	7,5%
Resp. area chirurg.	3.283,00	3.156,00	3.529,00	246,00	7,5%
Aiuto dirigente	2.515,00	2.468,00	2.703,00	188,00	7,5%
Aiuto	2.402,00	2.460,00	2.582,00	180,00	7,5%
Assistente "B"	1.900,00	1.962,00	2.042,00	142,00	7,5%
Assistente "A"	1.866,00	1.926,00	2.006,00	140,00	7,5%

Le parti firmatarie del presente Accordo-ponte economico, considerata la peculiare situazione economico-finanziaria relativa alle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo e Sicilia, fermo restando quanto definito in merito ai valori economici ed alle decorrenze, demandano ai rispettivi Organi territoriali delle Regioni sopra individuare la definizione entro il 31/5/2009 dei tempi e delle modalità per l'effettiva applicazione dell'Accordo sopra richiamato.

Definita, poi, l'una tantum, che ha la finalità di risarcire i lavoratori per il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto collettivo; detta una tantum dovrà essere corrisposta al personale in servizio alla data dell'1/1/2009:

- per intero, ai medici inservizio all'1/1/2007;
- in proporzione del servizio prestato nel periodo di vacanza contrattuale (2006-2008) al personale assunto successivamente all'1/1/2007.

Detto importo verrà corrisposto per il 50% entro il 30/06/2009 e il saldo entro il 30/11/2009.

Importi una tantum

TEMPO PIENO

Qualifica	Una tantum	Importi una tantum da corrispondere entro il 30/6/2009	Importi una tantum da corrispondere entro il 30/11/2009
Resp. area medica con direz. san.	1.250,00	625,00	625,00
Resp. area medica	1.200,00	600,00	600,00
Resp. area chirurg. con direz. san.	1.250,00	625,00	625,00
Resp. area chirurg.	1.250,00	625,00	625,00
Aiuto dirigente	950,00	475,00	475,00
Aiuto	950,00	475,00	475,00
Assistente "B"	750,00	375,00	375,00
Assistente "A"	750,00	375,00	375,00

TEMPO DEFINITO

Qualifica	Una tantum	Importi una tantum da corrispondere entro il 30/6/2009	Importi una tantum da corrispondere entro il 30/11/2009
Resp. area medica con direz. san.	900,00	450,00	450,00
Resp. area medica	850,00	425,00	425,00
Resp. area chirurg. con direz. san.	900,00	450,00	450,00
Resp. area chirurg.	900,00	450,00	450,00
Aiuto dirigente	700,00	350,00	350,00
Aiuto	650,00	325,00	325,00
Assistente "B"	500,00	250,00	250,00
Assistente "A"	500,00	250,00	250,00

AUTOTASSAZIONE - 300 MILIONI IN PIU' RISPETTO AL 2008

I primi dati evidenziano una buona tenuta delle entrate relative ai versamenti effettuati dai contribuenti.

Risultati con segno + per l'autotassazione. Dai primi dati di cassa validati, il gettito complessivo relativo alle imposte pagate dai contribuenti in occasione del primo appuntamento con i versamenti da Unico 2009 segna una crescita di 300 milioni di euro rispetto alle entrate registrate lo scorso anno nello stesso periodo,

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

mese di GIUGNO 2009

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4						

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

**MINISTERO LAVORO - ABOLIZIONE CERTIFICATO MEDICO PER
ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI GENERATORI VAPORE IN
EMILIA ROMAGNA**

La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha fornito una risposta alla DRL dell'Emilia Romagna relativamente al rilascio dei certificati medici di idoneità al lavoro per conduttori di generatori di vapore.

In particolare, in relazione a quanto disposto nel Regolamento Regionale - emanato dal Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con Decreto n. 268 del 23 dicembre 2008 - all'articolo 2 e limitatamente alla Regione Emilia Romagna:

“fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, agli effetti di quanto disposto dall’ art. 6 comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 “è abolito l’obbligo di presentazione del certificato come disposto dall’art. 3, comma 4 del Decreto ministeriale 1 marzo 1974 (norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore)”.

Ne deriva, pertanto, che - limitatamente al territorio della regione Emilia-Romagna - non è vigente il relativo obbligo.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello 12/08 del 6 luglio 2009
(documento 155)**

DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 16 luglio 2009, n. 36/E

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia sulla determinazione della base imponibile Irap alla luce delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008. Contributi erogati in base a norme di legge, Inerenza delle spese, Ammortamento aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, Svalutazione e rivalutazione di beni materiali, Base imponibile delle banche ed altri enti e società finanziari. Questi i temi affrontati dalla circolare in coincidenza con la scadenza del termine per il versamento.

In particolare:

Il requisito dell’inerenza necessario per la deducibilità dei componenti negativi di reddito è il tema principale sul quale l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 36/E, fornisce delucidazioni in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive integrando i chiarimenti già contenuti nella circolare 27/E del 26 maggio scorso.

La sindacabilità del requisito d’inerenza - In particolare, in ordine al requisito di inerenza al valore della produzione Irap, la circolare ne illustra la sindacabilità in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria aggiungendo che, per esigenze di semplificazione, può essere considerata sussistente qualora vengano dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l’applicazione delle imposte sul reddito.

La deducibilità del valore dei beni oggetto di svalutazione - I maggiori valori fiscali, derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni operate in bilancio ante 2008, sono deducibili dal valore della produzione Irap, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile applicando i coefficienti tabellari previsti ai fini delle imposte sul reddito.

Circolare 16 luglio 2009, n. 35/E

Forniti ulteriori chiarimenti in merito alla detrazione fiscale prevista per l’acquisto di mobili, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, di apparecchi televisivi e di computer. L’Agenzia ha indicato tra l’altro i soggetti che possono beneficiare della detrazione, gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione, i beni agevolabili e, l’ammontare della spesa detraibile.

In particolare:

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative ha diritto per ciascuna di esse all'ulteriore sconto Irpef per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici introdotto dal "decreto incentivi" (DI 5/2009). Ciò a patto di essere in regola con gli adempimenti necessari per fruire del bonus del 36%, cui la nuova detrazione - pari al 20%, con tetto di spesa a 10mila euro - è legata a doppio filo.

E' uno dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E, che detta istruzioni su soggetti ammessi al "bonus arredi", beni agevolabili, adempimenti, tipo di interventi e ammontare della spesa.

Beneficiari e beni agevolabili - Possono usufruire della detrazione i contribuenti che acquistano mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer destinati ad arredare abitazioni oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° luglio 2008. E' però necessario essere in regola con tutti gli adempimenti richiesti per l'accesso al bonus ristrutturazioni e aver acquistato i beni - con bonifico bancario o postale da cui risulta causale e codice fiscale di entrambe le parti - nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009.

Il "bonus arredi" non spetta relativamente alle spese sostenute per l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, dato che per questi è prorogata fino al 2010 la detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007 (L 296/2006). Quest'ultimo sconto, che non può superare i 200 euro per apparecchio, è però cumulabile con la nuova detrazione.

Interventi edilizi cui è legata la nuova detrazione - La circolare individua poi gli interventi che sono presupposto per usufruire della nuova agevolazione. Quest'ultima, in particolare, è strettamente ancorata a lavori di recupero edilizio (manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) eseguiti su *unità immobiliari residenziali*: essa non può dunque essere ammessa relativamente a interventi di ristrutturazione su parti comuni, di manutenzione ordinaria di singole abitazioni o finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Spesa detraibile - La detrazione, da calcolare su un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro, è ripartita tra i contribuenti che partecipano alla spesa in cinque quote annuali di pari importo. A chi esegue lavori su più unità abitative è riconosciuto il diritto di accedere più volte al beneficio: il tetto di spesa pari a 10mila euro, infatti, dovrà essere riferito a ciascuna abitazione oggetto di ristrutturazione.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE **Circolare 36/E (documento 152)**
Circolare 27/E (documento 153)
Circolare 35/E (documento 154)

BORSE DI STUDIO ASSEGNATE DALLE ONLUS

Passano l'esame i parametri Isee per valutare la situazione economica dei giovani beneficiari delle borse di studio assegnate dalle Onlus a studenti svantaggiati. Lo chiarisce la risoluzione n. 186/E dell'Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, con la quale l'Amministrazione risponde a una fondazione no profit, che chiede certezze sui criteri da adottare per misurare lo stato di indigenza dei ragazzi a cui destinare contributi affinché possano specializzarsi nel diritto dell'economia.

Il dubbio trae origine dalla normativa sulle Onlus che non individua nel dettaglio le condizioni secondo le quali una persona possa considerarsi economicamente o fisicamente svantaggiata. Agli enti senza scopo di lucro, infatti, è richiesto espressamente che la loro attività abbia esclusive finalità di solidarietà sociale. È quindi fondamentale che possano fare riferimento a criteri inequivocabili per accertare il livello di ristrettezza economica del potenziale beneficiario.

La condizione di svantaggio economico, stabilita con modalità e limiti, reddituali e patrimoniali, che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale, va verificata con

riguardo allo specifico settore sul quale si indirizza l'attività della Onlus. In particolare, per l'istruzione, la formazione e la promozione della cultura si fa riferimento, per tale definizione, chiarisce la risoluzione, ai limiti reddituali e patrimoniali dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) stabiliti per l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie nell'ambito della regione in cui opera l'ente.

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 186/E (documento 156)

IN ARRIVO RIMBORSI FISCALI

L'Agenzia delle entrate comunica che sono in arrivo 900mila rimborsi fiscali per 600 milioni di euro, ma attenzione alle truffe. Stanno infatti per essere erogati oltre 900mila rimborsi a persone fisiche per un importo di circa 600 milioni di euro. I rimborsi sono relativi per la maggior parte all'Irpef e sono stati chiesti nelle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2007. Quest'ultima tornata porta quasi a quota 9 miliardi le somme restituite a famiglie e imprese nel solo primo semestre del 2009.

Come ricevere i rimborsi e evitare le truffe

I rimborsi, come di consueto, saranno accreditati sul conto corrente comunicato dall'interessato, o in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, tramite esibizione del modulo in corso di spedizione al domicilio dei beneficiari, oppure con vaglia cambiario della Banca d'Italia.

Si consiglia, per una più rapida e sicura erogazione dei rimborsi fiscali, la modalità di accredito sul conto corrente, comunicando all'Agenzia delle Entrate le proprie coordinate Iban esclusivamente presso un ufficio o in via telematica. Si ricorda, infatti, che in nessun caso l'Agenzia richiede ai contribuenti le coordinate bancarie o altri dati sensibili via e-mail e invita a prestare particolare attenzione ai tentativi di truffe. Si sono verificati, infatti, diversi tentativi di frode attraverso l'invio ai contribuenti di messaggi e-mail falsamente attribuiti all'Agenzia delle Entrate (contraffazione del logo e del dominio) con i quali si chiedono le coordinate bancarie al fine di erogare presunti rimborsi. L'Agenzia a tutela dei cittadini ha già avviato tutte le iniziative per individuare e perseguire i responsabili dei tentativi di frode.

MEDICI - PENSIONATI e GESTIONE SEPARATA INPS

In seguito a riscontri crociati sono giunti in questi giorni ai medici pensionati avvisi di mora dell'INPS per mancata contribuzione sui proventi da libera professione per l'anno 2007.

Ricordiamo che l'ENPAM ha ammesso la prosecuzione alla contribuzione nella quota B del Fondo generale per proventi da libera professione dopo il compimento del 65esimo anno di età solo a domanda. Trattandosi di libera professione per atti medici una eventuale contribuzione previdenziale andava fatta nel Fondo generale Quota B. Ma l'ENPAM per la sua gestione ne aveva ammessa la non obbligatorietà.

Ora l'INPS coglie la palla al balzo....se non sono stati versati contributi previdenziali per i corrispettivi da libera professione medica all'ENPAM, bisogna procedere ai versamenti nel fondo della gestione separata INPS.

La normativa non chiara ha creato inadempienze o nel caos interpretativo si vuole raschiare il barile?

Ricordiamo come nella gestione separata questi versamenti daranno scarsi benefici ai pensionati, a fronte di ulteriori sacrifici contributivi.

Un piccolo particolare perché v'è nel riscontro dei 770 l'evidenziazione di una mancata contribuzione di corrispettivi per prestazioni in libera professione per istituzioni, come mai l'INPS non si rivolge a questi enti, ditte ecc. che erano tenute ai versamenti di questi contributi con parziale ritenuta alla fonte di quanto a carico del medico?